

Relazione illustrativa al Decreto recante “Disposizioni per l’individuazione delle prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione e per la determinazione delle relative tariffe ai sensi dell’articolo 1, commi 89 e 90, della legge 23 giugno 2017, n. 103”.

1. Il decreto è stato elaborato a partire da quanto indicato nell’art. 1, comma 89, della legge 23 giugno 2017, n. 103, che ne ha imposto l’adozione e che prevede, in primo luogo, che siano “definite [...] le prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione” e “determinate le corrispondenti tariffe”, nonché, in aggiunta, che siano specificati “gli obblighi dei fornitori delle prestazioni in relazione ai livelli qualitativi e quantitativi minimi dei servizi offerti e alle modalità di conservazione e gestione, mediante canali cifrati, dei dati raccolti negli archivi informatizzati, nel rispetto dei requisiti di sicurezza e della necessità del loro trattamento secondo criteri di riservatezza, disponibilità e integrità”.

2. La **struttura del decreto**, peraltro, è ispirata (vista l’assoluta omogeneità della materia) al Decreto 28 dicembre 2017, dei Ministri della giustizia e dello sviluppo economico, recate “Disposizione di riordino delle spese per le prestazioni obbligatorie di cui all’art. 96 del d.lgs. n. 259 del 2003”, dal quale sono state veicolate anche alcune disposizioni certamente opportune e necessarie anche nell’ambito qui oggetto di regolamentazione, meramente adeguate allo specifico settore di intervento. In particolare, le disposizioni di cui all’art. 5 (sulla trasmissione e gestione delle comunicazioni di natura amministrativa relative alle prestazioni effettuate), all’art. 6 (sulla razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti di fatturazione), all’art. 8 (sul monitoraggio del sistema delle prestazioni funzionali), ma anche all’art. 1, che detta le definizioni rilevanti. In relazione alle definizioni si è ritenuto opportuno ribadire quelle già formulate nel Decreto 28 dicembre 2017, anche se non tutte necessarie per l’attuale ambito di intervento, allo scopo di confermare l’assoluta omogeneità del contesto applicativo seppure visto in relazione a due aspetti (le prestazioni obbligatorie e quelle funzionali), salva la specificazione di dettaglio delle definizioni di interesse.

3. Nello **specifico della disciplina proposta in relazione ai punti a) e b) dell’art. 1, comma 89, della legge 23 giugno 2017, n. 103.**

a) In relazione alla definizione delle prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione, si è operato dettandone una definizione di portata generale nell’art. 1, comma 1 lett. a) e b), idonea a stabilire una connessione con le prestazioni obbligatorie di cui al decreto 28 dicembre 2017 citato, mentre si è, ovviamente, rimesso il dettaglio delle singole prestazioni al provvedimento elaborato nel corso dell’istruttoria, che, appunto, le specifica e descrive partitamente nel fissarne le relative tariffe e che sarà allegato al testo del provvedimento (art. 2, comma 1).

Anche in questo caso in modo identico a come già fatto per le prestazioni obbligatorie nell’art. 2 del citato decreto 28 dicembre 2017.

In modo analogo anche le singole tariffe sono state indicate nel medesimo allegato, qualificato “listino”, sempre per identità con quanto previsto nell’art. 2 del decreto 28 dicembre 2017.

b) Peraltro, si è ritenuto di stabilire, per la maggior parte delle voci tariffate, non già un importo fisso, ma un range tra minimo e massimo, in ciò confortati dal tenore della legge, che si limita a prevedere che “la tariffa per ogni tipo di prestazione” non sia “superiore al costo medio” per come rilevato presso i cinque centri distrettuali con il maggiore indice di spesa, senza, quindi, escludere la possibilità che siano anche previsti importi minimi e senza certamente imporre la previsione di tariffe fisse.

Ma, in misura determinante, questa scelta si è imposta in considerazione del fatto che vi possono essere numerosi elementi di variabilità nello svolgimento delle singole prestazioni, in relazione al loro concreto svolgimento, ma anche alla serialità od occasionalità delle stesse.

Nel concreto l'importo massimo è stato, appunto, individuato nel predetto costo medio rilevato presso i cinque centri distrettuali con il maggiore indice di spesa, mentre l'importo minimo è stato fissato nel costo effettivo minimo della prestazione.

In ragione di questa scelta si è ritenuto imprescindibile dettare una norma finalizzata a guidare l'Autorità giudiziaria nell'attività di liquidazione, imponendo che questa tenga conto, nella concreta attività di determinazione dell'importo da liquidare, del complesso delle attività svolte, con particolare riferimento al tempo e al personale necessario per l'espletamento della prestazione, del costo effettivo documentato, dell'eventuale perdita o danneggiamento incolpevoli delle periferiche utilizzate, nonché dell'urgenza e complessità dell'intervento e della qualità del servizio reso (art. 2, comma 2).

Nella scelta dei criteri da valutare si sono, quindi, affiancati criteri oggettivi (il complesso delle attività svolte, con particolare riferimento al tempo e al personale necessario per l'espletamento della prestazione, ma anche il costo effettivo documentato, ma includendo anche la perdita o il danneggiamento eventualmente verificatesi in modo incolpevole delle periferiche utilizzate) e criteri qualitativi (l'urgenza e complessità dell'intervento e la qualità del servizio reso).

La legittimità di una simile previsione, anche se articolata in una fonte provvedimentale, non sembra discutibile, in quanto diretta ad offrire criteri di orientamento alla discrezionalità dell'Autorità giudiziaria all'interno di un tariffario aperto (con minimo e massimo), che la legge dimette ad una fonte provvedimentale di fissare e in assenza di una norma di fonte superiore che già detti i criteri per la liquidazione di queste voci di spesa.

Peraltro, per maggior dettaglio e chiarezza si è specificato che negli importi fissati nel tariffario sono incluse tutte le attività necessarie per il corretto adempimento della prestazione, con indicazione esemplificativa di alcune di esse, come le attività di installazione, di connettività, di messa in esercizio continuativa, di documentazione, di gestione assistenza e manutenzione, di imballaggio, di trasporto, di ripristino, nonché tutti i costi per il versamento di canoni per le licenze software nonché per eventuali spese assicurative.

c) La possibilità di evoluzioni tecniche che investano anche le prestazioni funzionali, nonché l'eventualità che dal monitoraggio delle stesse siano sfuggite alcune prestazioni, ha consigliato di dettare la previsione di cui all'art. 2, comma 4, per la quale per prestazioni che non risultino indicate nel listino, l'Autorità giudiziaria procede alla liquidazione in forza dell'importo fissato per prestazioni analoghe, ma, in ogni caso, tenendo conto del costo effettivo da documentare espressamente.

In questo caso, è anche parso opportuno fissare un onere di trasmissione del provvedimento al tavolo tecnico permanente istituito presso il Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 8, in quanto la mancata inclusione di una prestazione nel tariffario è una circostanza che deve sollecitare in modo specifico e rapido l'intervento di quest'ultimo.

d) E', a quest'ultimo riguardo, utile precisare che è sembrato opportuno non prevedere la costituzione di un ulteriore apposito tavolo tecnico permanente per il costante monitoraggio del sistema delle prestazioni funzionali alle prestazioni obbligatorie e delle relative tariffe, ma di assegnare anche questa competenza al tavolo tecnico già istituito presso il Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 7 del decreto 28 dicembre 2017 (all'art. 8).

4. Per quanto riguarda lo specifico punto c) dell'art. 1, comma 89, della legge 23 giugno 2017, n. 103, sono stati dettagliati, dal punto di vista tecnico, gli "specifici obblighi dei fornitori delle prestazioni in relazione ai livelli qualitativi e quantitativi minimi dei servizi offerti" (art. 3), nonché

le “modalità di conservazione e gestione, mediante canali cifrati, dei dati raccolti negli archivi informatizzati, nel rispetto dei requisiti di sicurezza e della necessità del loro trattamento secondo criteri di riservatezza, disponibilità e integrità” (art. 4). In connessione con queste previsioni si è, altresì previsto che l'Autorità giudiziaria che impiega per le prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione impianti, sistemi e personale non forniti dall'amministrazione, può procedere a verifiche in merito alla funzionalità e alla sicurezza delle attrezzature impiegate e dell'organizzazione complessiva, anche presso la sede o i locali del fornitore se le prestazioni sono effettuate da remoto (art. 7).

5. Con apposita disciplina si è disciplinata l'efficacia temporale delle nuove previsioni.

Per la parte in cui ne discende l'obbligo di adeguamenti tecnici ed esecutivi si è previsto che essi si debbano effettuare anche rispetto alle operazioni di intercettazioni in corso alla data di entrata in vigore del decreto, salvo l'adeguamento comporti la sospensione delle operazioni in atto o la possibilità di perdita/inutilizzabilità dei contenuti e dei dati acquisiti.

Per la parte tariffaria, invece, si è previsto che gli importi previsti dal listino allegato si applichino alle prestazioni eseguite in forza di incarichi conferiti prima dell'entrata in vigore del presente decreto, ma purché l'istanza di liquidazione sia depositata dopo tale termine e l'incarico sia anche in corso a quella data, per l'impossibilità di applicare il regime tariffario che sopravviene con la presente decretazione anche ad incarichi esauriti.



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO
Area Economico-Finanziaria

All'Ufficio Legislativo

OGGETTO: Decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze recante "Disposizioni per l'individuazione delle prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione e per la determinazione delle relative tariffe ai sensi dell'articolo 1, comma 89, della legge 23 giugno 2017, n. 103".

Con riferimento al decreto indicato in oggetto, si trasmette l'unita relazione tecnica.

Il Dirigente

Massimiliano Micheletti



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO

Area Economico-Finanziaria

Decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze recante "Disposizioni per l'individuazione delle prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione e per la determinazione delle relative tariffe ai sensi dell'articolo 1, comma 89, della legge 23 giugno 2017, n. 103".

La legge 23 giugno 2017, n. 103, recante "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 4 luglio 2017 ha previsto, tra l'altro, all'art. 1, commi 88, 89, 90 e 91, le nuove disposizioni per la ristrutturazione e la razionalizzazione delle spese relative alle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lett. i-bis del D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia).

Al fine di dare attuazione al suddetto dettato normativo, con decreto del 29.3.2017 il Ministro della giustizia ha provveduto ad istituire uno specifico Gruppo di lavoro incaricato di effettuare il complesso lavoro di ricognizione, analisi ed elaborazione, necessario all'adozione dei decreti interministeriali sia per le prestazioni obbligatorie sia per le funzionali, nonché dei decreti legislativi attuativi della legge, allo scopo di assicurare una effettiva riconduzione della spesa per le intercettazioni verso una retta rispondente, da un lato, alle necessità degli uffici giudiziari che dispongono le operazioni e, dall'altro, ai reali costi attualmente sostenuti dagli operatori del settore.

Se le prestazioni "*obbligatorie*" individuano il complesso di attività affidate ai sistemi di comunicazione apprestati dai concessionari operatori dei servizi di telecomunicazione (c.d. gestori), le prestazioni "*funzionali*" identificano tutte le altre operazioni di intercettazione (intercettazioni fra presenti, video-riprese, monitoraggi di natura informatica, etc.) che non sono realizzate dagli operatori di telecomunicazione giacché il luogo fisico della captazione risulta al di fuori del loro dominio.

Con riguardo alle prestazioni cc.dd. funzionali alle operazioni di intercettazione, per le quali non è vigente un listino, il citato art. 1, comma 89, stabilisce che, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano definite le tipologie di prestazioni funzionali, tenendo tra l'altro conto delle prestazioni obbligatorie, e siano determinate le tariffe per ogni tipo di prestazione, in misura non superiore al costo medio di ciascuna, come rilevato nel biennio precedente, dal Ministero della giustizia tra i cinque centri distrettuali con il maggior indice di spesa per intercettazioni, così da conseguire significativi risparmi della spesa complessiva.

Lo schema di decreto è composto da dieci articoli che, succintamente, vengono di seguito esaminati.

Articolo 1 (Definizioni)

La disposizione in esame detta le definizioni rilevanti. In merito si è ritenuto opportuno ribadire quelle già formulate nel Decreto 28 dicembre 2017, anche se non tutte necessarie per l'attuale ambito di intervento, allo scopo di confermare l'assoluta omogeneità del contesto applicativo seppure visto in relazione a due aspetti (le prestazioni obbligatorie e quelle funzionali), salva la specificazione di dettaglio delle definizioni di interesse.



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO

Area Economico-Finanziaria

Si tratta di una norma di natura ordinamentale che non coinvolge profili di carattere oneroso per la finanza pubblica.

Articolo 2 (Individuazione delle prestazioni funzionali e determinazione delle tariffe)

Nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 89, lett. a) e b), della legge 23 giugno 2017, n. 103 si è proceduto, in modo analogo a come già avvenuto per le prestazioni obbligatorie per l'art. 2 del decreto ministeriale 28 dicembre 2017, ad individuare, nell'allegato, le prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazioni, indicando nel medesimo allegato, qualificato "listino", le singole tariffe.

Le attività funzionali alle intercettazioni obbligatorie sono state classificate in diverse categorie:

- a) intercettazioni delle comunicazioni di tipo telefonico;
- b) intercettazioni delle comunicazioni di tipo informatico o telematico (passiva);
- c) intercettazioni delle comunicazioni di tipo informatico o telematico (attiva attraverso captatore elettronico);
- d) intercettazioni ambientali audio;
- e) intercettazioni ambientali video;
- f) intercettazioni ambientali audio/video;
- g) intercettazioni ambientali veicolare;
- h) intercettazioni ambientali veicolare Audio/Video + GPS;
- i) sistema di localizzazione, comprensivo di client per la visualizzazione;
- j) analisi dati.

Per ogni categoria è stata descritta la relativa prestazione funzionale alle intercettazioni, applicando alla stessa la corrispondente tariffa giornaliera. Nella specie, per la maggior parte delle voci tariffate, si è stabilito, non già un importo fisso, ma un range tra minimo e massimo, in ciò confortati dal tenore della legge, che si limita a prevedere che *"la tariffa per ogni tipo di prestazione"* non sia *"superiore al costo medio"* per come rilevato presso i cinque centri distrettuali con il maggiore indice di spesa per intercettazioni, senza, quindi, escludere la possibilità che siano anche previsti importi minimi e senza certamente imporre la previsione di tariffe fisse.

L'importo minimo è stato fissato prendendo in considerazione il costo effettivo minimo accertato analizzando le concrete spese sostenute presso i diversi uffici: sono incluse tutte le attività necessarie per il corretto adempimento della prestazione, come le attività di installazione, di connettività, di messa in esercizio continuativa, di documentazione, di gestione assistenza e manutenzione, di imballaggio, di trasporto, di ripristino, nonché tutti i costi per il versamento di canoni per le licenze software e eventuali spese assicurative.

L'importo massimo è stato individuato prendendo in considerazione il costo medio applicato alle tipologie di prestazioni funzionali rilevato presso i cinque centri distrettuali con il maggior indice di spesa per intercettazioni:



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO
Area Economico-Finanziaria

1. Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo;
2. Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma;
3. Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli;
4. Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano;
5. Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.

La scelta di un *range* tariffario tra un minimo ed un massimo è diretta ad offrire criteri di orientamento coerenti con la discrezionalità dell'Autorità giudiziaria nell'attività di liquidazione, affinché venga tenuto conto, nella concreta attività di determinazione dell'importo da liquidare, del complesso delle attività svolte, con particolare riferimento al tempo e al personale necessario per l'espletamento della prestazione, del costo effettivo documentato, dell'eventuale perdita o danneggiamento incolpevole delle periferiche utilizzate, nonché dell'urgenza e complessità dell'intervento e della qualità del servizio reso.

Nella scelta dei criteri da valutare si sono, quindi, affiancati criteri oggettivi (il complesso delle attività svolte, con particolare riferimento al tempo e al personale necessario per l'espletamento della prestazione, ma anche il costo effettivo documentato, ma includendo anche la perdita o il danneggiamento eventualmente verificatesi in modo incolpevole delle periferiche utilizzate) e criteri qualitativi (l'urgenza e complessità dell'intervento e la qualità del servizio reso).

L'articolo in esame, considerata l'evoluzione tecnologica che investe anche le prestazioni funzionali, ha previsto che per eventuali prestazioni non indicate nel listino, l'Autorità giudiziaria procede alla liquidazione in forza dell'importo fissato per prestazioni analoghe, ma, in ogni caso, tenendo conto del costo effettivo da documentare espressamente.

In questo caso, si è ritenuto opportuno fissare l'obbligo di trasmissione del provvedimento al tavolo tecnico permanente istituito presso il Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 8, in quanto la mancata inclusione di una prestazione nel tariffario è una circostanza che deve sollecitare in modo specifico e rapido l'intervento di quest'ultimo.

E', a quest'ultimo riguardo, utile precisare che è sembrato opportuno non prevedere la costituzione di un ulteriore apposito tavolo tecnico permanente per il costante monitoraggio del sistema delle prestazioni funzionali alle prestazioni obbligatorie e delle relative tariffe, ma di assegnare anche questa competenza al tavolo tecnico già istituito presso il Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 7 del decreto 28 dicembre 2017.

Dall'analisi dei dati a consuntivo del capitolo di bilancio 1363 "Spese di giustizia per l'intercettazione di conversazioni e comunicazioni" gestito dal Dipartimento per gli affari di giustizia, si riscontra un andamento in percentuale della spesa per prestazioni funzionali alle prestazioni obbligatorie in media tra il 72% e il 75% rispetto alle risorse stanziare in bilancio:

- *nell'anno 2018, a fronte di uno stanziamento di bilancio di euro 230.718.734 sono state registrate spese per complessivi euro 180.491.425, di cui euro 139.727.708 per noleggi di apparati;*



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO

Area Economico-Finanziaria

- *nell'anno 2019, a fronte di uno stanziamento definitivo di bilancio di euro 215.352.235 sono state registrate spese per complessivi euro 191.012.271, di cui euro 144.234.608 per noleggio di apparati.*

Si ipotizza che l'applicazione del nuovo listino, che prevede un range tariffario tra il minimo e il massimo, potrà determinare risparmi di spesa come richiesto dal legislatore pur mantenendo sia il livello qualitativo dei servizi resi in favore dell'autorità giudiziaria (che dovranno sempre essere al passo dell'evoluzione tecnologica che contraddistingue il settore), sia il ragionevole margine di profitto per gli operatori medesimi.

Nello specifico, si delineano i risparmi di spesa come evidenziato nella seguente tabella A):

Tabella a)

130.000 bersagli/anno	85% Intercettazioni delle comunicazioni di tipo telefonico	12% Intercettazioni delle comunicazioni di tipo ambientale	3% Intercettazioni delle comunicazioni di tipo telematico	TOTALI
Suddiviso per tipo di categorie di prestazioni funzionali	110.500	15.600	3.900	130.000
Durata media delle singole prestazioni in giorni	57,74	72,04	73,87	
Durata complessiva in giorni	6.380.270	1.123.824	288.093	
Tariffa massima giornaliera per categoria di prestazione funzionale (euro)	2,42	75,00	120,00	

<i>Totale spesa complessiva annua</i>	15.440.253	84.286.800	34.571.160	134.298.213
<i>Totale spesa complessiva per prestaz. funzionali anno 2019</i>				144.234.608
<i>Totale risparmio minimo di spesa</i>				9.936.395
<i>Totale risparmio minimo di spesa in valore %</i>				7%



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO
Area Economico-Finanziaria

Dall'analisi dei dati statistici a disposizione del Ministero della giustizia (Direzione generale di Statistica) i bersagli intercettati negli ultimi 5 anni risultano essere nella media di circa 130.000 annui, di cui l'85% degli stessi fanno riferimento alla categoria delle prestazioni funzionali alle intercettazioni di tipo telefonico, il 12% a quelle di tipo ambientale e il 3% a quelle di tipo telematico.

Considerato che, dall'esito di un attento monitoraggio, la durata media giornaliera delle suddette prestazioni risulta essere di 57,74 per le prestazioni funzionali alle intercettazioni di tipo telefonico, di 72,04 per quelle di tipo ambientale e di 73,87 quelle di tipo telematico, moltiplicando la durata complessiva con la tariffa massima giornaliera per categoria di prestazione funzionale, come da listino allegato, si ottiene il totale della spesa complessiva annua per categoria di prestazione funzionale alle intercettazioni. Mettendo a confronto il risultato ultimo con la spesa sostenuta per le prestazioni funzionali nell'anno 2019 si evidenziano possibili risparmi di spesa dell'ammontare complessivo annuo di euro 9.936.395, in valore percentuale pari al 7% annuo, ipotizzando un volume di prestazioni funzionali costanti per anno (per numero e per tipologia).

Si rappresenta infatti che gli effetti di risparmio potranno essere verificati solo a consuntivo.

Articolo 3 (Obblighi dei fornitori delle prestazioni)

L'articolo detta una serie di disposizioni al fine di realizzare appieno quanto menzionato dal punto c) dell'art. 1, comma 89, della legge 23 giugno 2017, n. 103, relativamente agli "obblighi dei fornitori delle prestazioni in relazione ai livelli qualitativi e quantitativi minimi dei servizi offerti".

Nella specie, i fornitori dovranno assicurare la tempestiva messa a disposizione di strumentazione adeguata all'obiettivo, connotata da requisiti di eccezionale qualità dal punto di vista operativo, avuto riguardo ai modi ed ai tempi di fruizione nonché alla disponibilità delle migliori innovazioni tecnologiche. Inoltre, dovranno adottare modelli organizzativi aziendali orientati alla competenza ed alla valorizzazione dell'esperienza e dell'abilità del personale incaricato della realizzazione della prestazione.

L'articolo in questione detta, inoltre, le modalità esecutive delle prestazioni a cui i fornitori dovranno attenersi.

La disposizione in esame detta le condizioni affinché la prestazione erogata dal fornitore venga improntata nel rispetto del principio della funzionalità e della efficacia e, pertanto, ha natura precettiva e ordinamentale. La stessa, quindi, non produce effetti onerosi per la finanza pubblica.

Articolo 4 (Garanzie di sicurezza nella conservazione e gestione dei dati)

L'articolo in esame ribadisce l'obbligo dei fornitori delle prestazioni nell'assicurare la conservazione e la gestione, mediante canali cifrati, dei dati raccolti negli archivi informatizzati, nel rispetto dei requisiti di sicurezza e della necessità del loro trattamento secondo criteri di riservatezza, disponibilità e integrità.

In particolare, l'articolo detta le modalità di conservazione dei dati raccolti nel corso delle operazioni di intercettazione all'interno degli apparati installati presso le sale C.I.T. della Procura della Repubblica che ha disposto le operazioni, attraverso sistemi che attestino l'epoca della memorizzazione integrale e la conservazione del formato originale all'interno degli apparati, fino al conferimento all'archivio digitale, nonché la modalità di custodia dei dati attraverso sistemi di



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO
Area Economico-Finanziaria

cifatura in grado di inibire la loro consultazione a personale diverso da quello autorizzato dal Procuratore della Repubblica.

Inoltre, al fine di garantire la sicurezza dei dati e assicurare la conservazione dei contenuti oggetto dell'attività di intercettazione, l'articolo dispone che il fornitore dovrà comunicare al Procuratore della Repubblica, che ne curerà l'inoltro al Ministero della Giustizia-Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati, il documento tecnico descrittivo del proprio sistema, comprensivo delle modalità di collegamento da remoto realizzate, in conformità alle modalità indicate dalla medesima Direzione generale.

Si tratta di una norma di natura procedurale che non coinvolge profili di carattere oneroso per la finanza pubblica. Agli adempimenti tecnico-informatici, legati anche all'adozione di adeguati protocolli di sicurezza, si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 5 (Trasmissione e gestione delle comunicazioni di natura amministrativa relative alle prestazioni effettuate)

L'articolo, ai fini della trasmissione e della gestione delle comunicazioni di natura amministrativa, descrive i parametri tecnici che dovranno essere utilizzati per l'identificazione della prestazione richiesta, nonché la tipologia dei dati da utilizzare per lo scambio delle informazioni.

Attesa la sua natura procedurale, la disposizione non investe alcun profilo di carattere oneroso per la finanza pubblica.

Articolo 6 (Razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti di fatturazione)

La disposizione in esame semplifica le procedure di richiesta di attività funzionale alle prestazioni obbligatorie, associando a ciascuna richiesta un codice univoco di riferimento costituito dall'indicazione dell'Autorità giudiziaria e dal numero R.I.T (numero/anno). Tale codice viene annotato nel registro anche telematico per le intercettazioni di cui all'art. 267, comma 5, del c.p.p.

Il suddetto codice identifica anche la documentazione di liquidazione della relativa spesa, snellendo così la procedura di liquidazione delle fatture dei fornitori: una volta ricevuta la comunicazione del decreto di liquidazione da parte dell'Autorità giudiziaria, il fornitore trasmette la relativa fattura (senza allegare ulteriore documentazione) in formato elettronico a mezzo del sistema S.D.I. e il competente ufficio del funzionario delegato emette l'ordinativo di pagamento entro trenta giorni dalla ricezione.

Si tratta di una norma tesa a semplificare la procedura di liquidazione della fattura dei fornitori. Pertanto, attesa la sua natura procedurale, la disposizione non investe alcun profilo di carattere oneroso per la finanza dello Stato, potendosi provvedere nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 7 (Verifiche e controlli di funzionalità e sicurezza)

L'articolo disciplina il caso in cui l'Autorità giudiziaria impiega, per le prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione, impianti, sistemi e personale non forniti dall'amministrazione,



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO
Area Economico-Finanziaria

prevedendo che la stessa l'Autorità giudiziaria possa procedere a verifiche in merito alla funzionalità e alla sicurezza delle attrezzature impiegate e dell'organizzazione complessiva, anche presso la sede o i locali del fornitore se le prestazioni sono effettuate da remoto.

Si tratta di una norma di natura procedurale che non coinvolge profili di carattere oneroso per la finanza pubblica, potendosi provvedere nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 8 (Monitoraggio del sistema delle prestazioni funzionali)

Con la disposizione in esame si è ritenuto opportuno non prevedere la costituzione di un ulteriore tavolo tecnico permanente per il costante monitoraggio del sistema delle prestazioni funzionali alle prestazioni obbligatorie e delle relative tariffe, ma di assegnare la competenza del monitoraggio, anche ai fini dell'aggiornamento del listino, al tavolo tecnico già istituito presso il Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 7 del decreto 28 dicembre 2017.

La disposizione non investe alcun profilo di carattere oneroso per la finanza pubblica, considerato che per la partecipazione al tavolo tecnico non si prevede di corrispondere compensi o gettoni di presenza ai componenti.

Articolo 9 (Norma transitoria)

Con l'articolo in esame si precisa che gli adeguamenti tecnici ed esecutivi si debbano effettuare anche rispetto alle operazioni di intercettazioni in corso alla data di entrata in vigore del decreto, salvo che l'adeguamento comporti la sospensione delle operazioni in atto o la possibilità di perdita/inutilizzabilità dei contenuti e dei dati acquisiti.

Per la parte tariffaria, invece, si è previsto che gli importi previsti dal listino allegato si applichino alle prestazioni eseguite in forza di incarichi conferiti prima dell'entrata in vigore del presente decreto, ma purché l'istanza di liquidazione sia depositata dopo tale termine e l'incarico sia ancora in corso a quella data.

Si tratta di una norma di natura ordinamentale che non coinvolge profili di carattere oneroso per la finanza pubblica.

Articolo 10 (Clausola di invarianza finanziaria)

L'articolo contiene la clausola di invarianza finanziaria, con la quale si prevede che l'attuazione dell'intervento normativo in esame non determinerà nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che, agli adempimenti previsti, le amministrazioni provvederanno attraverso l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo si rappresenta che ai relativi adempimenti si potrà provvedere mediante l'utilizzo delle risorse previste a legislazione vigente iscritte nel bilancio di previsione del Ministero della giustizia, C.d.R. Dipartimento per gli Affari di giustizia, Azione: "Supporto allo svolgimento dei procedimenti giudiziari attraverso intercettazioni", sul capitolo 1363 "Spese di giustizia per l'intercettazione di conversazioni e comunicazioni" che reca uno stanziamento di euro 216.718.734 per l'anno 2020 e di euro 213.718.734 per ciascuno degli anni 2021 e 2022.